Norme & Tributi

Composizione negoziata
Il via libera alle misure protettive sblocca le linee di credito —*p.24*

Lavoro
Conciliazione, sgravio contributivo fino al 2028 —*p. 25*



L'AGEVOLAZIONE
Lo sconto dell'1% dei contributi da versare per le aziende che ottengono la certificazione per le misure di conciliazione vita-lavoro, vale fino al 2028. Le imprese che si certificano a inizio 2027, ne fruiranno per due anni.

VALORE24 Blockchain
valore24.com/blockchain

ergy release in bilancio: contributo in conto esercizio

Imprese energivore

La gestione contabile per chi ha trasferito gli obblighi contrattuali a un terzo

Beneficio anticipato: il diritto sorge quando il Gse comunica l'esito dell'assegnazione

A cura di
Giorgio Gavelli
Fabio Giommoni

L'energy release, innovativo meccanismo incentivante per favorire l'installazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte di imprese energivore, per la sua complessità pone non poche problematiche sia di rappresentazione in bilancio, sia di trattamento ai fini delle imposte sui redditi.

Le tematiche contabili hanno riguardato, in particolare, il bilancio 2025, ma sono destinate a incidere anche nei bilanci successivi, sia per chi ha già fruito dell'agevolazione – che ha una durata triennale – sia per chi ne beneficerà in futuro, visto che la manovra 2027 confermerà questa misura e la estenderà alle Pmi (con una dotazione specifica di un miliardo).

Il contratto di addendum
La misura (introdotta dal Dl 181/2023) prevede un periodo di "anticipazione" di 36 mesi durante il quale il Gse cede a prezzi calmierati l'energia nella sua disponibilità alle imprese energivore, in cambio dell'impegno a realizzare impianti da fonti rinnovabili attraverso i quali restituire, nei 20 anni successivi, l'energia anticipata. Il beneficiario non deve necessariamente realizzare in via diretta gli investimenti in nuova capacità generatrice, ma può trasferire tutti gli obblighi contrattuali a un terzo delegato tramite un apposito contratto di "addendum".

Al riguardo si sono poste questioni in merito alla qualificazione delle somme erogate dal Gse e alla loro imputazione temporale, tenuto conto che l'agevolazione decorre dal 1° gennaio 2025 ma il contratto con il Gse disciplinante diritti e obblighi dell'impresa beneficiaria poteva essere sottoscritto entro il 31 gennaio 2026, quindi dopo la chiusura del bilancio 2025 (per i soggetti "solari").

In conto esercizio
A fronte di una richiesta del ministero dell'Ambiente, l'Oic ha rilasciato il 22 dicembre 2025 uno specifico parere con il quale ha, innanzitutto, chiarito che il beneficio economico derivante dall'adesione all'energy release – sebbene sia inquadrabile nella fattispecie dell'erogazione di un contributo per la realizzazione di un impianto – assegna tuttavia all'energivoro beneficiario la possibilità di tradurlo in contributo in conto esercizio, volto a ridurre i costi dell'energia qualora questi decida di individuare un terzo responsabile per la costruzione dell'impianto e la restituzione dell'energia anticipata.

La maggior parte dei beneficiari ha optato per quest'ultima soluzione e dunque riceverà per il periodo 2025-2027 unicamente il differenziale sulla base del prezzo calmierato dell'energia elettrica di 65 €/MWh (al netto della parte riconosciuta al terzo delegato per l'assunzione degli obblighi di realizzazione della nuova capacità produttiva) e questo rappresenta contabilmente un contributo in conto esercizio finalizzato alla riduzione del costo dell'energia acquistata nel medesimo periodo temporale.

La prima quota
La questione più dibattuta, però, atteneva alla possibilità di imputare la prima quota dell'energy release già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, tenuto conto che i relativi contratti potevano essere sottoscritti anche nel 2026. Sul punto l'Oic ha chiarito che, in base al paragrafo 56, lettera f) dell'Oic 12, «i contributi in conto esercizio sono rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti». Alla luce di questa regola, nel caso dell'energy release il diritto a percepire il beneficio connesso all'anticipazione sorge nel momento in cui il Gse comunica all'energivoro l'esito della procedura di assegnazione, e la stipula del contratto con il Gestore è condizione necessaria per confermare l'esistenza, già nel corso dell'esercizio, di tale diritto per l'impresa energivora.

Inoltre, secondo l'Oic, ai fini dell'imputazione del contributo nel bilancio, per la qualificazione e la determinazione del beneficio in caso di trasferimento degli obblighi al terzo soggetto si poteva tenere conto dei contratti di addendum sottoscritti anche dopo la chiusura di tale esercizio, ma entro la data di formazione del bilancio, applicandosi la disciplina dei «fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio» in base all'Oic 29. Queste precisazioni saranno utili anche in sede di chiusura dei prossimi bilanci.

> **Coloro che hanno optato per l'anticipazione riceveranno per il 2025-27 il differenziale sulla base del prezzo calmierato**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

1 Qualificazione del contributo
Se gli obblighi di realizzare i nuovi impianti di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono trasferiti a un terzo soggetto, tramite contratto "di addendum", il beneficio derivante dall'adesione all'energy release è qualificabile come contributo in conto esercizio, da imputare in bilancio in correlazione con il costo dell'energia acquistata nel medesimo periodo.

2 Imputazione temporale
Il diritto a percepire il beneficio economico connesso all'anticipazione sorge nel momento in cui il Gse comunica all'energivoro l'esito della procedura di assegnazione.
La successiva stipula del contratto di energy release è condizione necessaria per confermare l'esistenza di tale diritto per l'impresa e, dunque, per imputare il contributo in bilancio nel medesimo esercizio.

3 Trasferimento degli obblighi a un soggetto terzo
Ai fini dell'imputazione temporale del contributo, il contratto con il quale sono trasferiti a un terzo soggetto tutte le obbligazioni derivanti dall'energy release può essere sottoscritto anche dopo la chiusura dell'esercizio, ma entro la data di formazione del bilancio, applicandosi la disciplina dei «fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio» in base all'Oic 29.

4 Quantificazione del contributo
Anche per quanto riguarda la quantificazione del contributo, e in particolare della quota di beneficio da attribuire al terzo delegato, si può tenere conto delle informazioni ottenute entro la data di formazione del bilancio, sempre in applicazione di quanto previsto dal principio Oic 29.

Derivazione rafforzata per le imposte dirette

La rilevanza fiscale

Componenti di reddito imputati in aderenza al conto economico

La corretta imputazione temporale in bilancio del contributo in conto esercizio derivante dall'energy release ha importanti ricadute anche sulla relativa imposizione ai fini delle imposte dirette e dell'Irap.

Tenuto conto che le imprese energivore beneficiarie sono generalmente società industriali di una certa dimensione, per esse assumerà rilevanza fiscale il principio di derivazione rafforzata ex articolo 83 comma 1, del Tuir, il quale è applicabile alle società che redigono il bilancio secondo le regole del Codice civile e i principi contabili Oic diverse dalle micro-imprese, di cui all'articolo 2435-ter del Codice, che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata (il parere Oic non è rivolto ai soggetti Ias).

L'imputazione temporale
Secondo il principio di derivazione rafforzata valgono, anche in deroga alle altre disposizioni del Tuir, «i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili». In tal caso, ai fini della determinazione del reddito imponibile devono intendersi non applicabili le regole di competenza fiscale di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, che, nell'assunzione dei costi e dei ricavi, fanno riferimento alle condizioni di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti reddituali e alle risultanze giuridico-formali.

Di conseguenza, per i soggetti in derivazione rafforzata l'imputazione temporale dei componenti di reddito avviene in perfetta aderenza alle risultanze del conto economico redatto secondo la corretta applicazione dei principi Oic.

Per effetto di questo principio, l'iscrizione del contributo in conto esercizio derivante dall'energy release nel bilancio in chiusura, in conformità al parere dell'Oic, assumerà piena rilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Inoltre, dovrebbero rilevare fiscalmente anche le modalità di qualificazione e di determinazione del contributo nell'esercizio in chiusura qualora il trasferimento a soggetti terzi degli obblighi di realizzazione degli impianti e di restituzione dell'energia anticipata sia avvenuto con la stipula del contratto di addendum dopo la chiusura dell'esercizio: situazione in cui, secondo l'Oic, è applicabile la disciplina dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio di cui all'Oic 29.

L'errore contabile
Si pone il problema di quelle società che, pur avendo sottoscritto il contratto con il Gse entro la fine dell'esercizio, non hanno imputato il contributo nel bilancio 2025, le quali, dunque, nel conto economico del 2026 iscriveranno sia la quota del 2025 sia quella del 2026.

Non pare che, in presenza dei requisiti indicati dal parere dell'Oic, vi sia la facoltà di rinviare il contributo di competenza del 2025, per cui si ricade nella fattispecie dell'"errore contabile", da gestire contabilmente sulla base dell'Oic 29 e fiscalmente ricorrendo alla relativa procedura ex articolo 4 del Dlgs 192/2025, se applicabile, altrimenti (ad esempio, se l'errore è qualificabile come rilevante) presentando una dichiarazione integrativa per il 2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIFORMA FISCALE

Norme su successioni e donazioni: piccole sviste nei Testi unici

Dopo la tornata estiva, il lavoro effettuato dal ministero dell'Economia per predisporre i testi unici delle normative fiscali è osservabile nella sua completezza e il giudizio che se ne trae è senz'altro quello di un'operazione attenta, precisa e coerente, effettuata con appropriatezza e secondo un visibile filo logico. Come è tuttavia inevitabile per qualsiasi lavoro umano, esso non è esente da imperfezioni, come quelle esistenti nelle nuove norme che sono state prelevate dal vigente Testo unico dell'imposta di successione e donazione (Dlgs 346/1990), per approdare:

- negli articoli 87-138 del Dlgs 123/2025, il nuovo Testo unico delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione e di bollo;
- nella Nota all'articolo 1 della Tariffa Allegato 2 al Dlgs 123/2025, che contiene l'agevolazione "prima casa" per gli acquisti effettuati con donazione o successione mortis causa;
- negli articoli 309-313 del Dlgs 141/2026, recante il nuovo Testo unico in tema di accertamento;
- negli articoli 47-50 del Dlgs 173/2024, recante il nuovo Testo unico in tema di sanzioni.

> **Le regole del Dlgs 346/90 sono confluite nelle raccolte su imposte indirette, sanzioni e accertamento**

Dimenticata la penalità per le banche
Proprio in tema di sanzioni si nota la svista più rilevante: il nuovo articolo 49, comma 2, del Tu 173 dimentica di punire (come invece faceva l'articolo 53, comma 2, Tu 346) con la sanzione amministrativa pari all'80% dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione, l'inadempimento della banca all'obbligo (recato dall'articolo 130, Tu 123) di pretendere la registrazione della dichiarazione di successione prima di sbloccare i conti correnti intestati al defunto. Se il Tu 173 entrasse in vigore senza questa correzione, l'inadempimento rimarrebbe non sanzionato: sulle norme sanzionatorie non si possono fare interpretazioni analogiche o estensive.

Coacervo donazioni/successione duro a morire
Nel Tu 123 viene recepita l'impostazione del coacervo contenuta nel Tu 346 dopo la riforma del Dlgs 139/2024: rimane il coacervo tra una pluralità di donazioni mentre è abolito il coacervo tra i trasferimenti per donazione e quelli mortis causa. Senonché il diavolo ci ha messo lo zampino e il coacervo tra successione e donazione rimane menzionato nell'articolo 114, comma 2, del Tu 123 in tema di dichiarazione di successione presentata dal legatario e nell'articolo 309, comma 2, del Tu 141 in tema di accertamento effettuato dall'ufficio che contesta la dichiarazione di successione infedele.

I figli naturali e i genitori
Nel leggere i nuovi testi unici si nota l'intento di massima fedeltà verso la legislazione vigente. Ma sul tema della filiazione naturale (e cioè dei figli nati da genitori non sposati), questa fedeltà è eccessiva: i nuovi articoli 91, comma 2, e 115, comma 1, del Tu 123 pedissequamente contengono i riferimenti ai figli naturali contenuti nel Tu 346, ma il concetto di figlio nato fuori dal matrimonio è stato abolito dalla legge 219/2012 che ha equiparato figli legittimi e naturali. Sempre nell'articolo 91 Tu 123 rimane l'espressione secondo cui «anche» i genitori «si considerano» parenti in linea retta, quando invece i genitori «sono» in prima fila tra i parenti in linea retta.

Un corrispettivo stonato
Qui la fedeltà al Tu 346 non c'entra: infatti, in conseguenza di un improvvido "taglia" (dalla normativa del registro) e "incolla" (nella normativa dell'imposta di successione/donazione), nei commi 6 e 7 dell'articolo 309 Tu 141 si prevede che l'ufficio può procedere all'accertamento se «il valore o il corrispettivo» sono dichiarati in misura inferiore a quello che risulta dalla moltiplicazione della rendita catastale per determinati coefficienti. Il concetto di "corrispettivo" non è appropriato per i trasferimenti da successione mortis causa o da donazione.

Alla ricerca della rendita catastale
Se già non bastasse l'anacronismo dell'articolo 309, comma 9, Tu 141, in tema di procedimento da seguire per la valutazione dei fabbricati che siano iscritti in Catasto senza attribuzione di rendita (specie non più esistente), il calcolo che esso dispone è sbagliato perché prevede una moltiplicazione per 100 della rendita catastale aggiornata. La rendita si deve sì aggiornare del 25% (terreni) o del 5% (fabbricati); ma il prodotto così ottenuto poi si moltiplica, a seconda dei casi, per 40,80, 60, 90, 110, 120 o 168, e giammai per 100.

—**Angelo Busani**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

> **Va sanato l'errore che disattiva la sanzione per le banche che non bloccano il conto del de cuius**